Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON D.C.C. n. 26 del 15.04.2025

Indice

1. PREMESSE 1
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
3. FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 3
4. OGGETTO DI TUTELA 3
5. POTATURE 4
6. ABBATTIMENTI 6
7. COMPENSAZIONI 8
8. NUOVE PIANTAGIONI 9
9. OBBLIGHI DI TUTELA 10
10. TUTELA DELLE ALBERATURE 10
11. STABILITÀ DEGLI ALBERI 12
12. DIFESA FITOSANITARIA 12
13. CONTROLLO DELL'AMBROSIA E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA 13
14. DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE 13
15. CONTROLLO E VIGILANZA 14
16. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 14
17. SANZIONI 14
18. NORME FINANZIARIE 15
19. OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI 16
20. NORME TRANSITORIE E FINALI 16

1. PREMESSE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Il Comune di Cesano Maderno fa propria la definizione di paesaggio che ne ha dato la Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitati dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000, laddove all'articolo 1 si definisce "Paesaggio una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

È importante sottolineare, inoltre, che alcune aree del territorio comunale di Cesano Maderno rappresentano una bellezza d'insieme vincolata ai sensi della L.1497/39 con Decreto Ministeriale 2 maggio 1963, ora area di notevole interesse pubblico ex art.136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città e per la funzione ambientale e paesaggistica è rappresentato senza dubbio dal verde urbano, inteso come l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio. Esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità, compresi gli aspetti legati alla salute, al clima, agli elementi culturali, spirituali, paesaggistici, ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Il Comune di Cesano Maderno ha approvato con atto di Consiglio del 29 ottobre 2019 una mozione di dichiarazione di Emergenza Climatica e ambientale, ha aderito nel 2022 al Patto dei Sindaci ed ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2024 il PAESC di Macroarea.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha prodotto diversi documenti dando evidenza di come il sistema del verde in ambito urbano sia essenziale per la salute.

Il documento edito da OMS nel 2017, "*Urban Green Spaces: a Brief for Action"* a pagina 2 richiama l'attenzione sul fatto che parchi urbani, vegetazione nelle aree pubbliche e private sono componenti centrali di questi approcci e possono aiutare ad assicurare che:

- La cittadinanza residente in aree urbane abbia le adeguate opportunità di esposizione alla natura;
- La biodiversità in ambito urbano sia mantenuta e protetta;
- I rischi ambientali come inquinamento dell'aria e inquinamento acustico siano ridotti;
- L'impatto di eventi atmosferici estremi (ondate di calore, piogge violente ed estreme con allagamenti) sia mitigato;
- La qualità della vita in città sia più elevata;
- La salute ed il benessere della cittadinanza siano migliorati.

Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città, sulla qualità della vita dei residenti e dei "cittadini-utenti". In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

L'Amministrazione Comunale intende incentivare la partecipazione della cittadinanza nelle questioni relative alla gestione, miglioramento e sviluppo del verde urbano, pubblico e privato.

Le disposizioni successive disciplinano sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

L'Amministrazione Comunale promuove la "Festa degli Alberi" già indicata dall'art. 104 del Regio Decreto n° 3267 del 1923 e ufficializzata con la Legge n.10 del 14.01.2013 (Norme per lo sviluppo degli Spazi Verdi Urbani), il cui art.1 riporta: "La Repubblica riconosce il 21 Novembre quale <Giornata nazionale degli alberi> al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della Legge n.120 del 01.06.2002, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani".

In occasione di tale festa, il Comune di Cesano Maderno promuove iniziative, con la partecipazione della cittadinanza, di sensibilizzazione sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio arboreo, anche mediante la messa a dimora di nuovi esemplari arborei nelle aree comunali e/o scolastiche.

Considerati gli importanti effetti ecosistemici del sistema del verde, richiamati nelle premesse, per gli alberi messi a dimora nel rispetto delle distanze di cui agli articoli del Codice civile, l'Amministrazione richiama i privati ad una normale tolleranza per eventuali rami che travalichino le proprietà private e che diano effetti tollerabili (esempio caduta di foglie) facilmente risolvibili. Gli effetti positivi del sistema del verde sono tali da richiedere la buona volontà di tutti per mantenere, accrescere e valorizzare il patrimonio arboreo e del verde della città.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutto il patrimonio botanico, sia pubblico sia privato, esistente sul territorio del Comune di Cesano Maderno, fatte salve le competenze, previsioni e normative specifiche relative alle aree interne al Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea e del PLIS GruBrìa, laddove applicabili.

Le norme del regolamento inerenti al verde pubblico si applicano alle aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, gestite in forma diretta, mediante appalto e/o concesse in convenzione/locazione a soggetti diversi, pubblici o privati che siano.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- le piante da frutto, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno, da frutto e i vivai anche in stato di temporaneo abbandono della coltivazione;
- le superfici a bosco, così come definite dalla L.R. n°31 del 2008 e s.m.i., dove si applica la relativa Legislazione vigente;
- gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimento di terra di cui alla L.R. n°31/2008 e s.m.i.;

3. FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gestisce direttamente o tramite appalto e/o convenzioni la manutenzione e la gestione delle aree verdi di proprietà comunale;
- fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative utili alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione del verde privato;
- adotta nei propri strumenti pianificatori strategie, azioni e obiettivi di valorizzazione del verde pubblico e privato;
- svolge la funzione di controllo per le componenti botaniche poste in aree private nel territorio comunale;
- adotta adeguati strumenti di comunicazione in caso di interventi rilevanti sul patrimonio arboreo comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposito provvedimento motivato e previo parere della Giunta Comunale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti articoli o dalla legislazione regionale e nazionale in materia di beni paesaggistici e/o alberi monumentali, manifestano un particolare pregio dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

Con successivo Regolamento, da adottare entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale istituisce l'Albo degli Alberi di Pregio di Cesano Maderno, stabilendo criteri e modalità di adesione.

4. OGGETTO DI TUTELA

Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Su tutto il territorio comunale devono essere possibilmente conservati gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, superiore a 60 cm per le specie di 1° grandezza, 40 cm per le specie di 2° grandezza, e superiore a 35 cm per le specie di 3° grandezza (nel caso di alberi polimorfici si fa riferimento al fusto con diametro maggiore).

Classe di grandezza, altezza delle piante a maturità (*Rif. Bibl. " Piante per il paesaggio e il verde urbano,* a cura di Angelo Vavassori*,* Bergamo: Associazione Regionale Produttori Florovivaistici Lombardi, 1997*"):*

- 1° grandezza > 18,00 m.
- 2° grandezza 10,00 ÷ 18,00 m.
- 3° grandezza < 10,00 m.

5. POTATURE

La potatura è un intervento che deve rivestire un carattere di straordinarietà, in quanto un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti.

Gli interventi di potatura, se svolti nel rispetto delle prescrizioni che seguono, non prevedono l'autorizzazione Comunale.

Le potature andranno pertanto effettuate in presenza delle seguenti necessità:

- eliminare rami secchi, lesionati o ammalati;
- motivi di difesa fitosanitaria;
- problemi di pubblica incolumità (riduzione probabilità crolli o sbrancamenti);
- rimozione di elementi di ostacolo alla circolazione stradale e/o alla segnaletica stradale verticale, e nei casi di interferenza con elettrodotti, impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche aeree;
- mantenimento delle piante entro le dimensioni desiderate o disponibili quando poste a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta;
- interventi di potatura delle parti di chioma di alberi, arbusti e/o siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di terzi;

Il taglio della freccia apicale e laterale di quelle Gimnosperme (conifere), che non consentono per specifica architettura della ramificazione l'applicazione della "tecnica del taglio di ritorno", è sempre vietato salvo nei seguenti casi:

- interventi su tassi, tuje, cipressi e simili impiegati in "ars topiaria" o per siepi;
- eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari;
- riduzioni apicali richieste e documentate in una relazione agronomica.

La capitozzatura è pratica vietata, in quanto mina l'equilibrio biologico, fisico e meccanico della pianta, riducendo la sua stabilità e favorendo, nei casi più gravi, il crollo di rami anche di grosse dimensioni o dell'intera pianta stessa.

Per capitozzatura si intende:

- un intervento che comporta asportazione della chioma e/o drastica riduzione della stessa maggiore del 50%;

- interventi con tagli su branche (rami di età superiore ai 2 anni) aventi diametro superiore a 25 cm.

Eventuali interventi di capitozzatura o qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei, da eseguirsi come unica soluzione alternativa all'abbattimento, tuttavia, possono essere realizzati, decorsi 30 giorni dalla comunicazione al Comune di Cesano Maderno di cui ai paragrafi seguenti. Tali interventi potrebbero ritenersi necessari e sono quindi consentiti, per le seguenti condizioni:

- messa in sicurezza per conclamato pericolo di crollo o sbrancamento;
- motivi di natura fitosanitaria;
- tagli di risanamento con eliminazione di grosse branche disseccate (intervento conservativo, nel caso in cui si tratti di un esemplare di particolare pregio ornamentale-paesaggistico-ambientale, qualora si debba eseguire un intervento con tagli sopra i 10 cm di diametro);
- tagli per contenimento di chiome sottostanti elettrodotti per il rispetto delle normative di riferimento;
- tagli di contenimento delle chiome per alberi che abbiano uno spazio di vegetazione ridotto e che interferiscano con manufatti o edifici;
- pre-abbattimento, in caso di successiva eliminazione per problemi fitostatici.

Per gli interventi sopra elencati sarà necessario, quindi, trasmettere al Comune di Cesano Maderno, con almeno 30 gg di anticipo rispetto all'intervento, una relazione agronomica che ne motivi l'intervento di carattere straordinario per uno dei casi sopra elencati. Sebbene la comunicazione di cui sopra non preveda l'emissione di alcun atto autorizzativo da parte del Comune di Cesano Maderno, lo stesso si riserva la facoltà, entro 30 gg dalla data di protocollo della relazione agronomica di cui sopra, di considerare tale comunicazione irricevibile in caso di non rispondenza della stessa ai dettami del presente articolo e del presente Regolamento. Eventuali capitozzature non opportunamente comunicate secondo le modalità di cui sopra sono oggetto di sanzione ai sensi dell'Art. 17 del presente Regolamento.

È consentito il mantenimento di un albero a testa di salice, la cosiddetta pratica del *pollarding*, che ai fini del presente regolamento non è da considerarsi al pari di un intervento di capitozzatura.

La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* è soggetta alle procedure di cui al D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*", essendo il territorio del comune di Cesano Maderno compreso all'interno delle "Zone focolaio".

La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Cesano Maderno si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir

effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguita ai sensi del presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui all'Art. 17.

6. ABBATTIMENTI

Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici, non effettuato direttamente dall'UO Ambiente e Verde del Comune di Cesano Maderno, che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'Art. 4 del presente regolamento è soggetto a specifica ed espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo o dall'avente titolo su cui insiste la/e pianta/e da abbattere, di una domanda redatta secondo il modulo in Allegato 1, indirizzata al Comune di Cesano Maderno, alla quale si dovranno allegare i seguenti documenti:

- relazione agronomica e fitosanitaria, a firma di tecnico competente abilitato indicante - per ciascuna pianta per cui si richiede l'autorizzazione - il nome scientifico o comune, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare dettagliatamente le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento, anche mediante compilazione di scheda VTA se necessario;
- esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
- proposta di compensazione ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento, comprensiva di numero di alberi con relativa essenza e ubicazione (mediante planimetria in scala adeguata).

Gli interventi su alberi radicati all'interno di aree vincolate sono soggetti alle autorizzazioni di legge da parte del soggetto gestore del vincolo.

L'abbattimento degli alberi definiti "Monumentali" è soggetto a richiesta di autorizzazione comunale ed al parere vincolante della Soprintendenza ai sensi della normativa dettata dal D.L. n° 42/2004 - Codice dei beni culturali e paesaggistici.

L'abbattimento di alberi morti in piedi può essere effettuato previa presentazione di istanza allegando la sola documentazione fotografica. In questo caso non è necessaria la

relazione tecnico-agronomica e l'istanza può essere presentata direttamente dal proprietario del fondo in cui è ubicato l'albero o dall'avente titolo.

Fermo restando quanto sopra riportato circa le dimensioni e le classi di grandezza, l'abbattimento di un albero senza la preventiva autorizzazione verrà considerato violazione al presente regolamento e come tale sanzionato ai sensi dell'Art. 17.

L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione o il diniego all'abbattimento entro 60 giorni dalla data di protocollo della richiesta, salvo per i casi in cui per normativa sovraordinata non sia necessaria l'acquisizione di parere da parte di Enti terzi (es. Soprintendenza, ERSAF, Parchi ecc.). L'ufficio competente del Comune, riservandosi la facoltà di verificare i contenuti della richiesta e dell'allegata perizia, può richiedere le ritenute integrazioni alla documentazione presentata e le modifiche dell'intervento ritenute necessarie. In assenza di riscontro formale nei termini di cui sopra, al fine di garantire la continuità delle attività, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollo della domanda e, in caso di integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, dalla data di protocollo delle stesse.

L'autorizzazione ha validità di un anno, termine entro il quale deve essere effettuata anche l'eventuale sistemazione prevista.

Nel caso di interventi di abbattimento che si rendessero necessari a causa di assoluta necessità e urgenza, al fine di evitare potenziali pericoli a persone o cose non altrimenti eliminabili, il proprietario dell'area (dell'albero da abbattere) e/o l'esecutore dell'intervento dovranno comunicare l'operazione all'amministrazione Comunale con la massima tempestività (anche mediante pec o mail) e dovranno fornire, immediatamente dopo l'intervento, la documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha reso obbligatorio l'abbattimento (relazione scritta e documentazione fotografica). L'Amministrazione Comunale, verificata la documentazione, ne prende atto. Anche per questi casi valgono le regole di cui all'art. 7 relative alle compensazioni.

Qualora si ravvisasse l'insussistenza dello stato di pericolo o di emergenza, l'abbattimento viene considerato a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato, e come tale sanzionato ai sensi dell'Art. 17.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione, anche successiva, agli Organi competenti.

Sono inoltre esclusi dal procedimento autorizzativo di cui al presente articolo gli interventi che, pur interessando il patrimonio arboreo pubblico o privato, rientrano in un più ampio progetto di carattere edilizio e/o urbanistico, per il quale sono previsti, ai sensi della normativa vigente, specifici atti autorizzativi o atti di assenso tacito o esplicito. Dovrà in ogni caso essere acquisito il parere dell'Ufficio comunale competente in materia ambientale in merito all'applicazione delle compensazioni di cui al successivo Art. 7.

L'abbattimento di piante appartenenti al genere *Platanus* è soggetto alle procedure di cui al D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e

l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*", essendo il territorio del comune di Cesano Maderno compreso all'interno delle "Zone focolaio".

7. COMPENSAZIONI

Nei casi di cui all'Art. 6, nella richiesta di abbattimento o nella pratica autorizzativa dell'intervento edilizio/urbanistico, il richiedente si impegna a sostituire entro un anno la pianta abbattuta o le piante abbattute con una o più piante preferibilmente di specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate (Allegato 2) che dovranno essere indicate nella relazione tecnica redatta dall'agronomo secondo le modalità indicate nella tabella sottostante (Opzione 1 - Ripiantumazione). La scelta di essenze non presenti in Allegato 2 deve essere motivata in relazione agronomica.

Le compensazioni di cui al presente articolo sono dovute anche per i casi di alberi abbattuti perché morti in piedi o per necessità e urgenza o nell'ambito di un più ampio progetto di carattere edilizio, per il quale sono previsti, ai sensi della normativa vigente, specifici atti autorizzativi o atti di assenso tacito o esplicito.

Le compensazioni sono inoltre dovute nel caso di abbattimenti non autorizzati per i quali vengono elevate sanzioni.

L'impegno a sostituire le piante abbattute vale di norma anche per le aree pubbliche a meno che l'ufficio competente in materia ambientale stabilisca che la sostituzione non è possibile per motivi tecnici (es. mancanza di distanze di legge).

Se la sostituzione (Opzione 1) non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione attestata nella relazione agronomica allegata alla richiesta di abbattimento, il proprietario o l'avente titolo potrà monetizzare la compensazione effettuando un versamento della somma utile a sopportare i costi stimati per il Comune di Cesano Maderno di ripiantumazione in area pubblica (Opzione 2 - Monetizzazione):

	Opzione 1: RIPIANTUMAZIONE	**Opzione 2: MONETIZZAZIONE**
MISURA CIRCONFERENZA A PETTO D'UOMO ALBERO DA ABBATTERE	**N° ALBERI DA PIANTARE IN SOSTITUZIONE Circonferenza fusto 14/16 cm e h minima 2,50 metri**	**VALORE MONETARIO IN COMPENSAZIONE**
> 250 CM	1 albero di 1° grandezza 2 alberi di 2° o 3° grandezza	1.000,00 €
DA 161 A 250 CM	1 albero di 1° o 2° grandezza 2 alberi di 3° grandezza	750,00 €
DA 81 A 160 CM	1 di 2° grandezza	300,00 €

FINO A 80 CM	1 di 3° grandezza	100,00 €

In sede di compensazione ai sensi del presente articolo, sono sempre ammesse le piantumazioni di alberi appartenenti a classi di grandezza superiori a quelle previste nella precedente tabella.

Nel caso dell'Opzione 2, gli importi dovranno essere versati al Comune a seguito di comunicazione da parte del Comune stesso, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione e pertanto prima dell'esecuzione dell'abbattimento. Tali importi confluiranno nel capitolo di bilancio di cui al successivo Art. 18.

Gli importi economici di cui alla tabella precedente potranno essere aggiornati ogni 12 mesi con Delibera di Giunta.

Ad avvenuta piantagione come da relazione presentata, il proprietario del fondo o l'avente titolo dovrà presentare una relazione attestante l'intervento, comprensiva di foto.

La mancata piantagione delle essenze inserite nella relazione tecnica allegata alla richiesta di abbattimento sarà oggetto di sanzione secondo quanto previsto dall'Art. 17.

I competenti uffici comunali e/o la Polizia Locale potranno operare, con risorse proprie o mediante supporti esterni, le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi, dell'avvenuta messa in atto della compensazione e della presenza delle alberature previste.

8. NUOVE PIANTAGIONI

In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche o private, compresi i casi previsti dal precedente Art. 7, si privilegiano le specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate (Allegato 2).

Laddove per il rilascio del titolo autorizzativo (di carattere edilizio e/o urbanistico) sia prescritta la piantumazione di nuove alberature, dovrà essere prodotto un progetto agronomico, da sottoporre al parere dell'ufficio competente.

L'Amministrazione Comunale rilascia il parere di cui sopra entro 60 giorni dalla data di protocollo del progetto, salvo per i casi in cui per normativa sovraordinata non sia necessaria l'acquisizione di parere da parte di Enti terzi (es. Soprintendenza, ERSAF, Parchi ecc.). L'ufficio competente del Comune, riservandosi la facoltà di verificare i contenuti, può richiedere le ritenute integrazioni alla documentazione presentata e le modifiche dell'intervento ritenute necessarie. In assenza di riscontro formale nei termini di cui sopra, al fine di garantire la continuità delle attività, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollo della domanda e, in caso di integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, dalla data di protocollo delle stesse.

La scelta delle specie deve tenere in considerazione quanto previsto da Allegato E – "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni. È inoltre opportuno non impiegare specie alloctone, con parti tossiche/velenose o pollini allergenici (Allegato 3)

La messa a dimora degli alberi deve osservare le distanze dai confini previste dall'art. 892 del Codice Civile, i cui contenuti si riassumono nel seguito:

- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
- un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
- due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Le nuove piantagioni, comprese quelle di compensazione ai sensi del precedente articolo, dovranno essere operate seguendo le tecniche agronomiche che ne garantiscano l'attecchimento o la sostituzione in caso di mancato attecchimento, ed in stagione opportuna.

Si seguiranno pertanto le seguenti pratiche:

- innaffiature di soccorso, indicativamente per i primi tre anni dall'impianto;
- adeguata preparazione dei siti di impianto;
- scelta di esemplari sani.

In caso di mancato attecchimento il proprietario del fondo o l'avente titolo procederà alla sostituzione della pianta morta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di compensazione previsti al precedente Art. 7.

9. OBBLIGHI DI TUTELA

Chiunque sia in possesso di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto al controllo costante dello stato fitosanitario delle piante, al fine di evitare pericolose diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali e animali. Allo scopo è tenuto ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e mettendo a conoscenza i preposti uffici comunali e sanitari.

10. TUTELA DELLE ALBERATURE

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettano l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a

tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati ai sensi dell'Art. 17 del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende, come aree di pertinenza degli alberi, quella definita dalla seguente tabella:

Diametro fusto (misurato a 1,30 m dal suolo)	**Raggio dell'area di pertinenza**
< 30 cm	2,00 m
30-50 cm	3,00 m
51-80 cm	4,00 m
81-140 cm	5,00 m
141-180 cm	7,00 m
>180 cm o monumentale per dimensioni	10,00 m

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato ogni atto che comporti un danneggiamento della vegetazione esistente, e in particolare:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi, fatta salva la supervisione dell'intervento da parte di tecnico agronomo abilitato;
- l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare, il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.);
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura.

Gli scavi entro le suddette aree di pertinenza degli alberi sono di norma vietati, fatte salve motivate esigenze da dettagliare mediante relazione agronomica. Sebbene la comunicazione di cui sopra non preveda l'emissione di alcun atto autorizzativo da parte del Comune di Cesano Maderno, lo stesso si riserva la facoltà, entro 30 gg dalla data di protocollo della relazione agronomica di cui sopra, di considerare tale comunicazione

irricevibile in caso di non rispondenza della stessa ai dettami del presente articolo e del presente Regolamento.

In ogni caso, in prossimità di alberature e anche al di fuori delle aree di pertinenza, deve essere privilegiato l'utilizzo di passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e devono essere adottate tutte le precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi stessi e da non precluderne la salute e la stabilità.

Il mancato rispetto di quanto prescritto al presente articolo sarà oggetto di sanzione secondo quanto previsto dall'Art. 17.

11. STABILITÀ DEGLI ALBERI

L'identificazione e la valutazione della stabilità degli alberi di proprietà privata sono effettuate a cura della proprietà stessa.

In caso di necessità, le valutazioni in merito sono condotte da un tecnico agronomo-forestale abilitato, iscritto all'ordine professionale, selezionato dal proprietario del fondo o dall'avente titolo.

12. DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate, individuate secondo scelta/valutazione agronomica, e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza delle piante e la protezione delle stesse da calpestio;
- la corretta esecuzione dei necessari interventi di potatura.

Per il contenimento di infestazioni di patogeni fungini o parassiti si dovrà preferire l'utilizzo di prodotti biologici, con riferimento alle normative vigenti in materia (es. PAN, linee guide ministeriali ecc.).

Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

Dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale; dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera: a tal fine si suggerisce di effettuare, qualora possibile, principalmente trattamenti endoterapici per iniezioni interna. Nel rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Per l'esecuzione dei trattamenti, che devono essere svolti da operatori abilitati laddove richiesto, dovranno essere seguite le indicazioni riportate nelle schede tecniche del prodotto utilizzato, oltre che la normativa vigente in materia (es. PAN).

13. CONTROLLO DELL'AMBROSIA E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Nei giardini pubblici e privati la vegetazione deve essere mantenuta curata.

Per quanto concerne la lotta all'ambrosia (*ambrosia artemisifolia*), in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreno di prevenire gli effetti allergenici indotti dalla pianta.

A tal fine ogni proprietario deve prevenire la fioritura dell'ambrosia mediante una o più delle seguenti pratiche: taglio, pratiche colturali atte a prevenire la crescita dell'ambrosia all'interno delle coltivazioni stesse.

Occorre, laddove presente, prevedere quantomeno tre sfalci nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio: terza decade di giugno;
- 2° sfalcio: terza decade di luglio;
- 3° sfalcio: seconda decade di agosto.

L'Amministrazione comunale può, in deroga al presente articolo, individuare aree verdi o terreni di proprietà comunali nei quali, per il loro particolare interesse naturalistico o in termini di corridoi ecologici e biodiversità, prevedere sfalci meno frequenti.

14. DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE

I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, anche segnalati e documentati da cittadini, accertati laddove necessario da personale del Corpo di Polizia Locale, saranno addebitati al responsabile del danno.

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell'ufficio comunale competente sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria (costi sostenuti e spese accessorie) al responsabile; fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dal presente Regolamento e da altra normativa vigente in materia (es. codice della strada).

Nei seguenti casi il valore da indennizzare, in aggiunta alle spese sostenute dal Comune, sarà da valutarsi secondo il "Metodo Svizzero" (v. Allegato 4):

- danno irreparabile, che comporta l'abbattimento della pianta;
- danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione;
- danno biologico, quando è coinvolto nel danno l'apparato radicale, la stima del quale è dettagliatamente illustrata in Allegato 4.

15. CONTROLLO E VIGILANZA

La Polizia Locale in via principale, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, ivi comprese le Guardie Ecologiche del Parco delle Groane laddove competenti, e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

16. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente Regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

17. SANZIONI

La violazione alle disposizioni/prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ferma restando:

- la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;
- l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o da altri regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

In caso di potature o abbattimenti praticati su più alberi, senza autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni ivi contenute, ogni singolo intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

L'importo delle sanzioni è stabilito, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

Per le seguenti violazioni è ammesso, ai sensi dell'art. 16 c 2 Legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta come segue:

- Potature non conformi all'Art. 5: riduzione del 40% del massimo o, se più favorevole, pari a dodici volte il minimo;

- Capitozzature e/o taglio della freccia apicale e laterale nelle conifere (rif. Art. 5) nei casi non consentiti o mancata comunicazione di capitozzatura per i casi consentiti: riduzione del 40% del massimo o, se più favorevole, pari a dodici volte il minimo;
- Abbattimenti non autorizzati: riduzione del 10% del massimo o, se più favorevole, pari a diciotto volte il minimo;
- Mancata sostituzione alberi abbattuti e/o mancato attecchimento delle essenze messe a dimora a compensazione: riduzione del 10% del massimo o, se più favorevole, pari a diciotto volte il minimo;
- Mancata potatura, impedimento od ostacolo a visibilità/viabilità: riduzione del 50% del massimo o, se più favorevole, pari a dieci volte il minimo;
- Mancata cura della stabilità e dello stato fitosanitario, mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 11: riduzione del 50% del massimo o, se più favorevole, pari a dieci volte il minimo;
- Mancata cura del verde privato tale da comportare rischi di inconvenienti di carattere igienico-sanitario o interferenze con pubblica illuminazione e/o segnaletica stradale orizzontale/verticale: riduzione del 50% del massimo o, se più favorevole, pari a dieci volte il minimo;
- Mancati interventi di sfalcio dell'ambrosia: riduzione del 50% del massimo o, se più favorevole, pari a dieci volte il minimo;
- Per le ulteriori violazioni del presente regolamento non sopra elencate è ammesso ai sensi dell'art. 16 c 1 Legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta della somma pari al terzo del massimo della sanzione o al doppio del minimo, se più favorevole.

Le piante abbattute in assenza di autorizzazione o devitalizzate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come sopra, sono comunque oggetto di compensazione ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento, pena l'applicazione delle ulteriori sanzioni per la mancata sostituzione.

Gli importi delle sanzioni di cui sopra possono essere aggiornate con atto di Giunta Comunale.

Le sanzioni relative al patrimonio arboreo si applicano a ciascuna essenza e rimane escluso l'eventuale danno ambientale/monumentale da valutare a parte, al pari dell'azione penale ove il fatto costituisca reato.

18. NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle compensazioni economiche previste nel presente regolamento saranno introitati dal Comune di Cesano Maderno in un apposito capitolo di bilancio. Tali importi saranno utilizzati per opere di valorizzazione, incremento e sostituzione del verde e del patrimonio arboreo comunale e per attività di carattere professionale legate alle dovute verifiche della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento. Tali risorse potranno altresì essere destinate alla compartecipazione delle spese per la valorizzazione e la tutela degli alberi

iscritti all'Albo degli Alberi di Pregio di Cesano Maderno di cui all'art. 3, anche se radicati in proprietà privata.

19. OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si applicano le norme di settore, siano esse di competenza statale o regionale.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento sarà osservato quanto disposto dai Regolamenti Comunali in materia di igiene urbana, d'uso del verde pubblico e di Polizia urbana.

Con successivo regolamento da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune adotta uno specifico regolamento relativo alle adozioni delle aree verdi pubbliche da parte dei privati.

20. NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della delibera di approvazione.

SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE E IMPRESE

UO Ambiente e verde

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO

Il/la sottoscritto/a……., nato/a a…….
Il……., residente a……., in via…….
……,civ. …… C.F……
tel.\cell. ……., e-mail: ……

C H I E D E

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Verde Privato approvato con dcc_____:

L'autorizzazione per l'abbattimento di:

n. _____ esemplare/i arboreo/i di specie _____;

n. _____ esemplare/i arboreo/i di specie _____;

n. _____ esemplare/i arboreo/i di specie _____;

n. _____ esemplare/i arboreo/i di specie _____.

Radicato/i in area verde ubicata in Via……civ. ……, individuata dalla particella/e catastale n. …… al foglio/i n. ……

per i seguenti motivi (es. rischio caduta, pianta morente, interferenza grondaie o altri servizi, intervento edilizio ecc):

……

……..

……..

dati relativi alla/e pianta/e di cui si chiede l'abbattimento (es. essenza, altezza in m, circonferenza tronco in cm ecc):

……

……

……

D I C H I A R A

- ☐ di essere unico proprietario dell'area a verde su cui insiste/insistono gli alberi da abbattere
- ☐ di essere comproprietario, unitamente ai sig. …… ……., dell'area a verde su cui insiste/insistono gli alberi da abbattere, e che tutti i comproprietari concordano nella necessità di dover richiedere l'autorizzazione all'abbattimento di che trattasi;
- ☐ di essere amministratore pro tempore del condominio nella cui area comune insiste/insistono gli alberi da abbattere
- ☐ altro (specificare): ……

Si impegna a compensare l'abbattimento di cui alla presente richiesta:

☐ mediante sostituzione con le seguenti piante (come da relazione agronomica allegata):

……

……

……

……;

☐ stante l'impossibilità di compensazione mediante sostituzione, come da motivazioni descritte in relazione agronomica allegata, mediante monetizzazione pari ad €……:

……

……

A tali scopi allega i seguenti documenti:

( ) **relazione tecnica a firma di tecnico competente, abilitato e iscritto all'ordine professionale di riferimento,** completa di documentazione fotografica ed evidenziante le specie arboree interessate dall'abbattimento a testimonianza degli effettivi danni della pianta o delle piante e/o del contesto, con progetto di compensazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento o relazione attestante l'impossibilità della compensazione mediante nuova piantagione.

( ) fotocopia della deliberazione assunta a maggioranza di legge per gli interventi nei giardini condominiali;

( ) fotocopia di un documento di riconoscimento del proprietario o dei proprietari, dell'amministratore pro tempore di condominio o di altri titolati a richiedere il permesso di cui sopra;

DICHIARA

- **che l'area o l'immobile, interessato dalle opere e interventi è nella piena disponibilità e il sottoscritto ha legalmente titolarità alla presentazione della domanda;**
- **di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti alla sottoscrizione della presente istanza;**
- **che lo stato attuale dell'albero o degli alberi è rappresentato negli elaborati testuali e grafici e nella documentazione fotografica;**

Cesano Maderno, lì Firma

ALLEGATO 2

Elenco specie autoctone

Le specie autoctone sono organismi che si sono sviluppati e evoluti in un determinato habitat o regione geografica senza interventi significativi da parte dell'uomo o influenze esterne. Queste specie sono parte integrante dell'ecosistema in cui si sono sviluppate e sono adattate alle condizioni ambientali specifiche di quella regione, se ne riporta elenco esemplificativo in tabella:

SPECIE ARBOREE	**SPECIE ARBUSTIVE**
Acer campestre (acero campestre)	*Amelanchier ovalis* (pero corvino)
Acer platanoides (acero riccio)	*Berberis vulgaris* (crespino)
Acer pseudoplatanus (acero montano)	*Cornus mas* (corniolo)
Alnus glutinosa (ontano nero)	*Cornus sanguinea* (sanguinello)
Betula alba (sin.= verrucosa)	*Coronilla emerus* (cornetta dondolina)
Betula pendula (Betulla bianca o comune)	*Corylus avellana* (nocciolo)
Carpinus betulus (carpino bianco)	*Crataegus monogyna* (biancospino)
Castanea sativa (castagno)	*Cytisus scoparius* (ginestra dei carbonai)
Celtis australis (bagolaro)	*Daphne mezereum, D. laureola* (mezereo, laureola)
Fagus sylvatica (faggio europeo)	*Euonymus europaeus* (berretta del prete, fusaggine)
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	*Ficus carica* (fico comune) *(*)*
Fraxinus ornus (orniello)	*Frangula alnus* (frangola)
Ilex aquifolium (agrifoglio)	*Hedera helix* (edera comune)
Juglans regia (noce comune) *(*)*	*Hippophae rhamnoides* (olivello spinoso)
Morus alba, Morus nigra (gelso bianco, gelso nero) *(*)*	*Ilex aquifolium* (agrifoglio)
Ostrja carpinifolia (carpino nero)	*Juniperus communis* (ginepro comune)
Platanus x acerifolia (platano comune) *(*)*	*Laburnum anagyroides* (maggiociondolo)
Populus alba (pioppo bianco)	*Ligustrum vulgare* (ligustro comune)
Populus canescens (pioppo grigio o pioppo canescente)	*Lonicera caprifolium e L. xylosteum* (caprifoglio comune)
Populus nigra 'Italica' (pioppo cipressino)	*Malus sylvestris* (melo selvatico)
Populus nigra (pioppo nero)	*Pyrus pyraster* (perastro)
Populus tremula (pioppo tremulo)	*Prunus padus* (pado)
Prunus avium (ciliegio selvatico)	*Prunus spinosa* (prugnolo spinoso)
Prunus padus (pado)	*Rhamnus catharticus* (spinocervino)
Quercus cerris (cerro)	*Rosa canina* (rosa canina)
Quercus petraea (rovere)	*Rubus idaeus, Rubus fruticosus* (lampone, mora) *(*)*
Quercus pubescens (roverella)	*Ruscus aculeatus* (pungitopo)
Quercus robur (farnia)	*Salix caprea* (salicone)
Salix alba (salice bianco)	*Salix cinerea* (salice grigio)
Sorbus aria, Sorbus torminalis (ciavardello)	*Salix eleagnos* (salice ripariolo)
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori) *(*)*	*Sambucus nigra* (sambuco)
Taxus baccata (tasso comune)	*Spartium junceum* (ginestra odorosa)
Tilia cordata (tiglio selvatico)	*Viburnum lantana* (lantana)
Tilia plathyphyllos (tiglio nostrano)	*Viburnum opulus* (pallon di maggio)
*Ulmus minor (*olmo campestre)	

(*) specie tradizionali ammissibili in zona rurale (in aree protette il loro impiego è subordinato ad autorizzazione dell'Ente parco o Ente gestore).

Elenco specie naturalizzate (stabilizzate)

Le specie vegetali naturalizzate sono piante esotiche che si sono stabilmente insediate in un territorio al di fuori del loro areale naturale, formando popolazioni stabili senza l'intervento umano diretto. Queste piante possono riprodursi spontaneamente e mantengono la loro presenza nel nuovo ambiente per numerosi cicli biologici, se ne riporta elenco esemplificativo in tabella:

SPECIE ARBOREE	SPECIE ARBUSTIVE, FIORI, ERBACEE
Acer negundo (acero americano o negundo)	*Agave americana* (agave comune)
Broussonetia papyrifera (gelso da carta)	*Amelanchier lamarckii* (pero corvino canadese)
Cedrus deodara (cedro dell'Hymalaya)	*Amorpha fruticosa* (indaco bastardo)
Cercis siliquastrum (albero di Giuda)	*Cotoneaster horizontalis* (cotognastro prostrato)
Gleditsia triacanthos (spino di Giuda)	*Deutzia scabra* (deuzia comune)
Juglans nigra (noce nero)	*Hemerocallis fulva* (giglio di S. Giuseppe)
Paulownia tomentosa (paulownia)	*Kerria japonica* (kerria)
Pinus rigida (pino rosso americano)	*Laurus glandulifera* (falso canforo)
Pinus strobus (pino strobo)	*Lemna minuta* (lenticchia d'acqua)
Platanus acerifolia (platano comune)	*Ligustrum lucidum* (ligustro lucido)
Platycladus orientalis (tuja orientale)	*Ligustrum ovalifolium* (ligustro da siepe)
Populus xcanadensis (pioppo ibrido)	*Lonicera japonica* (caprifoglio giapponese)
Quercus rubra (quercia rossa)	*Mahonia aquifolium* (maonia comune)
Robinia pseudoacacia (robinia)	*Nelumbo nucifera* (fior di loto)
Robinia viscosa (robinia vischiosa)	*Nymphaea xmarliacea* (ninfea da giardino)
Ulmus laevis (olmo cigliato)	*Parthenocissus quinquefolia* (vite del canada)
Ulmus pumila (olmo siberiano)	*Prunus laurocerasus* (lauroceraso)
	Rhus tiphyna (sommacco maggiore)
	Sagittaria latifolia (sagittaria americana)
	Saururus cernuus (coda di lucertola)
	Spiraea japonica (spierea del giappone)
	Trachycarpus fortunei (palma cinese)
	Tulipa clusiana (tulipano di Clusius)
	Tulipa raddii (tulipano precoce)
	Wolffia arrhiza (lenticchietta d'acqua)
	Yucca gloriosa (yucca comune)

Elenco specie tipiche ornamentali più in uso

Le piante ornamentali sono specie vegetali utilizzate per decorare e abbellire i giardini e i parchi. Queste piante sono scelte per le loro caratteristiche estetiche, come il fogliame, i fiori o la forma, se ne riporta elenco esemplificativo in tabella:

SPECIE ARBOREE	SPECIE ARBUSTIVE
Abies alba (abete bianco)	*Abelia x grandiflora* (abelia)
Abies nordmanniana (abete del Caucaso)	*Acer japonicum* (acero del Giappone)
Acer x freemanii "Autumn Blaze" (Acero di Freeman)	*Acer palmatum* (acero giapponese)
Acer campestre "Elsrijk" (Acero campestre "Elsrijk")	*Arbutus unedo* (corbezzolo)
Acer platanoides (acero riccio)	*Aucuba japonica* (aucuba)
Acer rubrum (acero rosso)	*Azalea japonica* (azalea)
Acer saccharinum (acero saccarino)	*Buxus sempervirens (*bosso)
Aesculus x carnea (ippocastano ibrido)	*Calicanthus spp.* (calicanto)
Aesculus hippocastanum (ippocastano)	*Callistemon spp.* (callistemo)
Albizzia julibrissin in var. (Acacia julibrissin)	*Camellia japonica* (camelia)
Alnus incana (ontano bianco)	*Camellia sasanqua* (camelia con fioritura invernale)
Araucaria araucana (araucaria)	*Chamaerops humilis* (palma di San Pietro)
Calocedrus decurrens (calocedro)	*Cornus kousa* (corniolo giapponese)
Catalpa bignonioides (catalpa, albero dei sigari)	*Cotinus coggygria* (scotano)
Cedrus deodara (cedro dell'Hymalaya)	*Cupressocyparys x leylandii* (cipresso Leylandi)
Cedrus atlantica (cedro dell'Atlante)	*Deutzia spp.* (deuzia)
Cedrus libani (cedro del Libano)	*Dyospiros kaki* (cachi)
Celtis australis (bagolaro)	*Erica spp.* (erica)
Chamaecyparis lawsoniana (cipresso di Lawson)	*Euonymus spp.* (evonimo)
Cinnamomum camphora (albero della canfora)	*Forsythia* (forsizia)
Clerodendron trichotomum (clerodendro)	*Hibiscus spp.* (ibisco)
Criptomeria japonica (cedro giapponese)	Hydrangea spp. (ortensia)
Cupressus arizonica (cipresso dell'Arizona)	*Kerria japonica* (rosa del giappone)
Cupressus sempervirens (cipresso comune)	*Lantana camara* (lantana)
Fagus sylvatica (faggio)	*Laurus nobilis* (alloro)
Ginkgo biloba (ginkgo)	*Lavandula angustifolia* (lavanda officinale)
Lagerstroemia indica (lagestroemia)	*Ligustrum Spp.* (ligustro)
Larix decidua (larice comune)	*Loropetalum chinensis* (loropetalo)
Libocedrus decurrens (libocedro)	*Mahonia aquifolium*l (mahonia)
Picea pungens (abete del Colorado)	*M. stellata* (magnolia stellata)
Pinus excelsa (pino di Wallich)	*M. x soulangeana* (magnolia soulangeana)
Pinus halepensis (pino d'Aleppo)	*Nandina domestica* (nandina, bambù sacro)
Pinus nigra (pino nero)	*Nerium oleander* (oleandro)
Pinus pinea (pino domestico)	*Olea europaea* (olivo)
Pinus pinaster (pino marittimo)	*Osmanthus spp.*(osmanto)
Pinus sylvestris (pino silvestre)	*Photinia* (fotinia)
Platanus orientalis (platano orientale)	*Pinus mugo* (pino mugo)

SPECIE ARBOREE	**SPECIE ARBUSTIVE**
Populus alba (pioppo bianco)	*Pittosporum tobira* (pittosporo)
Populus nigra (pioppo nero)	*Prunus laurocerasus* (lauroceraso)
Prunus cerasifera "Pissardii" (mirabolano)	*Pyracantha coccinea* (piracanta)
Prunus serrulata "Kanzan" (ciliegio da fiore)	*Rhododendron spp.* (rododendro)
Pseudotsuga menziesii (abete di Douglas)	*Rhyncospermum jasminoides* (gelsomino)
Pterocarya fraxinifolia (noce del Caucaso)	*Rosmarinus officinalis* (rosmarino)
Pyrus calleryana "Chanticleer" (pero da fiore)	*Salvia officinalis* (salvia)
Quercus cerris (cerro)	*Skimmia japonica* (skimmia)
Quercus ilex (leccio)	*Spartium junceum* (ginestrone)
Quercus palustris (quercia di palude)	*Spiraea spp.*(spirea)
Salix babylonica (salice piangente)	*Wisteria floribunda* (glicine del giappone)
Sequoia gigantea (sequoia)	
Sophora japonica "Pendula" (sofora)	
Tamarix gallica (tamerice)	
Taxodium disticum (cipresso calvo)	
Taxus baccata (tasso)	
Thuja spp. (tuia)	
Tilia spp. (tiglio)	
Tsuga canadensis (tsuga)	
Ulmus spp. (olmo)	

ALLEGATO 3 – Le piante alloctone e allergeniche

Le alloctone

NOME SCIENTIFICO	***NOME COMUNE***
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Ailanto o Albero del paradiso
Ambrosia artemisiifolia L.	Ambrosia con foglie di artemisia
Amorpha fruticosa L.	Amorfa cespugliosa o Indaco bastardo
Artemisia verlotiorum Lamotte	Artemisia dei fratelli Verlot
Bidens frondosa L.	Bidente foglioso
Buddleja davidii Franch.	Buddleja di David
Elodea Michx., tutte le specie	Peste d'acqua
Helianthus tuberosus L.	Girasole del Canada o Topinambur
Houtt. tutte le specie	Poligono giapponese
Humulus japonicus Siebold & Zucc.	Luppolo giapponese
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoglio giapponese
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet s.l.	Ludwigia a grandi fiori
Nelumbo nucifera Gaertn.	Fior di loto
Pinus nigra J. F. Arnold	Pino nero
Prunus serotina Ehrh.	Ciliegio tardivo o Ciliegio americano
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	Pueraria irsuta
Sicyos angulatus L.	Sicios angoloso
Solidago canadensis L.	Verga d'oro del Canada
Solidago gigantea Aiton	Verga d'oro maggiore

Le allergeniche

NOME SCIENTIFICO	***NOME COMUNE***
Alnus glutinosa	Ontano nero
Ambrosia artemisiifolia	Ambrosia comune
Artemisia vulgaris	Artemisia
Cupressus sempervirens	Cipresso comune
Famiglia Poacee	Graminacee in specie
Olea europea	Olivo o Ulivo
Ostrya carpinifolia	Carpin nero
Genere Parietaria	Parietaria in specie

SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE E IMPRESE

UO Ambiente e verde

Valore pianta = a x b x c x d

Indici	
Prezzo base (a)	Latifoglie: 1/10 del prezzo di mercato di una pianta con circonferenza di 10-12 cm a 1 m dal suolo. Conifere: 1/10 del prezzo di mercato di una pianta alta 150-170 cm.
Indice di dimensione (b)	Dipende dalla circonferenza del tronco a 1 m dal suolo, secondo relazioni lineari, differenti a seconda dell'intervallo di circonferenza (vedi tab 2.)
Indice di posizione (c)	Varia tra 2 e 10 passando dalle aree rurali ai centri cittadini (vedi tab.3)
Indice estetico e delle condizioni sanitarie (d)	Varia tra 0.1 e 10 in funzione di: posizione rispetto alle altre piante (pianta isolata, in filare, in gruppo), vigore vegetativo, condizioni sanitarie (vedi tab.4)
Indice di riduzione per danni al legno e al cambio (e). Si applica solo quando il danno non è totale	Percentuale di riduzione del valore compresa tra il 10% (per lesione del tronco fino al 10% della circonferenza) e il 100% (per lesioni oltre il 50%) (vedi tab. 5).

Tabella 2. Indice di dimensione (b)

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	140	14	260	23
40	1,4	150	15	280	24
50	2	160	16	300	25
60	2,8	170	17	320	26
70	3,8	180	18	340	27
80	5	190	19	360	28
90	6,4	200	20	380	29
100	8	210	21	400	30
110	9,5	220	22	420	31
120	11	230	23	440	32
130	12,5	240	24	460	33
Per circonferenze maggiori di 460 si mantiene la proporzione riportata in tabella					

Tabella 3. Indice di posizione (c)

Posizione	Indice
Al centro della città	10
In media periferia	8
In periferia	6
In parchi esterni	4
In zona rurale	2

Tabella 4 - Indice estetico e delle condizioni sanitarie (d)	
Condizioni	**Indice**
Pianta sana, vigorosa, solitaria ed esemplare	10
Pianta sana, vigorosa, in filare	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria od esemplare	7
Pianta sana, media vigoria, in filare	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare	3
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o	2
Pianta senza vigore, malata	0,5
Pianta senza o con scarsissimo vigore	0,1

Tabella 5 - Indice di riduzione per danni al legno e al cambio (e)	
Dimensione delle lesioni rispetto alla circonferenza (%)	**Riduzione % del valore dell'albero**
Fino a 10	-10
Fino a 20	-20
Fino a 25	-25
Fino a 30	-35
Fino a 35	-50
Fino a 40	-60
Fino a 45	-80
Fino a 50	-90